

Codice A1604B

D.D. 8 ottobre 2020, n. 544

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una trincea drenante - identificata con il codice univoco CN-S-10541 - ubicata in località Gorra-C.na Pisello, nel Comune di Bene Vagienna (CN), gestita dalla Società Mondo Acque S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 544/A1604B/2020

DEL 08/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE,

ENERGIA

E

TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di una trincea drenante - identificata con il codice univoco CN-S-10541 - ubicata in località Gorra-C.na Pisello, nel Comune di Bene Vagienna (CN), gestita dalla Società Mondo Acque S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", d'intesa con la Società Mondo Acque S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bene Vagienna (CN) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 8 settembre 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della captazione da trincea drenante - identificata con il codice univoco CN-S-10541 - ubicata in località Gorra-C.na Pisello, nel medesimo Comune di Bene Vagienna ed a servizio dell'acquedotto comunale.

L'area in cui è ubicata la captazione risulta situata in corrispondenza del margine settentrionale dell'altopiano del Beinale, presso la località Gorra, in una zona pianeggiante delimitata dal bordo del terrazzo morfologico posto in destra idrografica del torrente Mondalavia, in prossimità di C.na Pisello. L'opera di presa è localizzata a Sud del capoluogo e dell'abitato di Gorra ed è compresa nella fascia altimetrica delimitata dalle isoipse 395-400 metri s.l.m., in un'area non interessata da processi di dissesto in atto, recenti e pregressi e che, in riferimento alla pericolosità geomorfologia, si colloca in un ambito di classe II (pericolosità moderata).

La captazione è catastalmente ubicata nei mappali n. 81, 192 e 203 del foglio di mappa n. 73, censito al N.C.T. del Comune di Bene Vagienna (CN); si tratta di un'opera realizzata a fine degli anni '70, definita da una trincea drenante orientata Est-Ovest della lunghezza di circa 300 metri, con profondità dell'ordine di 6-10 metri dal piano-campagna.

Il diritto d'uso delle acque prelevate è riconosciuto alla Società Mondo Acque S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile sottoscritto in data 13 maggio 2016 e approvato con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 1740/2016 del 30 maggio 2016 (portata massima pari a 7 l/s, portata media pari a 4 l/s).

Data la particolarità dell'opera di presa, non esplicitamente compresa nelle tre tipologie previste della normativa di riferimento (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici superficiali), il proponente ha optato per l'applicazione parallela di due metodi analitici (cronologico e idrogeologico) allo scopo di confrontare posizione e ampiezza delle superfici di salvaguardia risultanti; il tipo di captazione in esame, infatti, non rappresenta una derivazione tramite pozzo - o campo-pozzi - in quanto non è previsto un sistema di pompaggio per le acque convogliate verso valle dalla galleria né una sorgente, in quanto accostabile a tale tipologia di presa per sola gravità e non pompaggio, ma da falda freatica ospitata nei depositi alluvionali superficiali in ambito sub-pianeggiante che non emerge naturalmente dalla superficie topografica ma che è portata a giorno antropicamente tramite l'approfondimento di una trincea lineare che intercetta la superficie piezometrica di tale falda.

Nella proposta di definizione individuata con il metodo cronologico e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo *WHPA*, il modello è stato ricostruito assumendo la trincea drenante come un allineamento di captazioni puntuali (10 pozzi) che restituiscono, nel loro insieme, la portata massima derivata. La zona di tutela assoluta è individuata con il criterio geometrico e costituita da una fascia lungo tutta la trincea risultante dall'involuppo di zone di raggio 10 metri aventi centro in corrispondenza dell'asse e degli estremi dell'opera di captazione. L'area di salvaguardia è invece rappresentata dall'involuppo delle zone di rispetto ristrette ed allargate ottenute per i 10 pozzi ipotizzati per le isocrone 60 giorni e 365 giorni sul lato idrogeologico di monte; sul lato di valle dell'opera, invece, le zone di rispetto ristretta ed allargata sono state ridotte per l'assenza di un effettivo richiamo operato dalla galleria drenante nei confronti dell'acqua di falda individuando, cautelativamente, una fascia di larghezza di 20 metri circa.

Considerando, invece, la captazione come una venuta a giorno di acqua di falda per sola gravità, come effettivamente avviene, da monte in senso idrogeologico, il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stato valutato utilizzando il criterio idrogeologico, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e dipende dal grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la trincea, che è stato determinato utilizzando i dati reperiti sull'assetto geologico-idrogeologico dell'area ed è risultato essere medio (Classe C). La delimitazione dell'area di salvaguardia prevede la zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, con dimensioni ricavate dalla tabella 2 dell'Allegato A del regolamento 15/R/2006 e dell'effettiva situazione morfologica del settore in esame mentre le zone di rispetto, ristretta ed allargata, sono perimetrare in base alla tabella 3 dell'Allegato A del medesimo regolamento.

Da entrambi i metodi si è rilevata una buona similitudine, tuttavia, il proponente ha scelto di assimilare la trincea drenante ad una sorgente lineare, in quanto più coerente al contesto idrogeologico in cui è insita l'opera di presa, prossima ad una scarpata nord-occidentale e quindi più cautelativo sui potenziali centri di pericolo ubicati a monte sul lato opposto (Sud-Est), data la direzione preferenziale del campo di moto (Sud-Est verso Nord-Ovest). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'intera opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, con apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, con apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "TAV 02 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - Comune di BENE VAGIENNA - TRINCEA DRENANTE LOCALITA' "PISELLO" (CNS10541) -

Oggetto: ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Elaborato: AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia individuata ricade totalmente su terreni a vocazione agricola attraversati da alcuni tratti di viabilità di accesso ai fondi e di viabilità comunale; è pertanto necessaria la presentazione di uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti per regolamentare le attività agricole.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Bene Vagienna (CN) che non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18 agosto 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo all'interno della stessa area, a parte alcuni tratti di viabilità secondaria e terreni a destinazione agricola, per i quali è stato predisposto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

L'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 3 settembre 2020, ha raccomandato di considerare accuratamente l'aspetto relativo al parametro *nitrati* nel definire la gestione agricola dei fertilizzanti nelle zone di rispetto della captazione, al fine di pretendere ad un miglioramento della qualità dell'acqua con una costante riduzione del livello di nitrati presenti ed escludendo possibili aumenti.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata.

Questi suoli sono ascrivibili alla “Classe di gestione 3”, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato “media” e da una capacità protettiva dei suoli “alta o moderatamente alta”; per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree agricole avranno moderate limitazioni. Come si evince dall'esame delle documentazione presentata, negli areali interessati risultano essere preponderanti i prati permanenti, gli erbai e le coltivazioni cerealicole autunno-vernine, mentre sono limitate le superfici boscate.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 24 settembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il criterio idrogeologico, essendo la trincea drenante assimilata, da un punto di vista idrogeologico, ad una sorgente lineare;

Accertato che la trincea drenante - identificata con il codice univoco CN-S-10541 - ubicata in località Gorra-Cascina Pisello, nel Comune di Bene Vagienna (CN), gestita dalla Società Mondo Acque S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 - prot. n. 639 - dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione del pozzetto iniziale della trincea e dell'edificio di imbocco del tratto terminale dell'opera di presa;
- la presenza di aree agricole e di reti viarie secondarie di collegamento ai fondi all'interno dell'area di salvaguardia proposta è ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità secondaria ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima, sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di "precauzionalità", resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1740/2016 del 30 maggio 2016 con la quale Provincia di Cuneo ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile sottoscritto in data 13 maggio 2016 e con il quale riconosce alla Società Mondo Acque S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dalla trincea drenante identificata dal codice univoco CN-S-10541 (portata massima pari a 7 l/s, portata media pari a 4 l/s), ubicata nel Comune di Bene Vagienna;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 18 agosto 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 3 settembre 2020 - prot. n. 0092415/P;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", in data 8 settembre 2020 - prot. n. 2004, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della captazione da trincea drenante ubicata in località Gorra-Cascina Pisello, nel Comune di Bene Vagienna (CN), gestita dalla Società Mondo Acque S.p.A. ed a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "TAV 02 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - Comune di BENE VAGIENNA - TRINCEA DRENANTE LOCALITA' "PISELLO" (CNS10541) - Oggetto: ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Elaborato: AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Di prendere atto che l'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento risulta essere stata dimensionata utilizzando il criterio idrogeologico - secondo quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - essendo la trincea drenante assimilabile a sorgenti di tipo lineare.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in "Classe di gestione 3", nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosfato* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* andrà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in *cadmio* (<90 mg Cd/kg di

anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di "verde privato" è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore della captazione - Mondo Acque S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nei manufatti di presa dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione del pozzetto iniziale della trincea e dell'edificio di imbocco del tratto terminale dell'opera di presa.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della trincea drenante - Mondo Acque S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bene Vagienna, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di aree agricole e di reti viarie secondarie di collegamento ai fondi all'interno dell'area di salvaguardia proposta è ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità

secondaria ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

REGIONE PIEMONTE			
PROVINCIA DI CUINEO			
Comune di BENE VAGIENNA			
TRINCEA DRENANTE LOCALITA' "PISELLO" (CNS10541)			
Organico:		ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA	
Esercizio:		AREE DI SALVAGUARDIA	
		TAV 02	
Progetto: MONDO ACQUA <small>Società Reg. Imp. Verona del 22/08/2008 Mod. 0201 P.IVA n. 0277966041 Capitale sociale € 1.000.000,00 PEC: mondoacqua@mondoacqua.com</small>			
Studio Ingegneria <small>Consulenti periti ed Ingegneri n. 103</small>		Dott. Giulio Giuseppe Galliano	
Titolo proponente:			
N°/V: Data/Descr. per definizione aree salvaguardia	L. n. n. / 28/11/19 G. Galliano	Verifica n. / 	Approvazione n. / Ing. Chiara MARINO
Scala: 1:2000			

LEGENDA

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

Direzione di flusso idrico sotterraneo
 Punto di riferimento coordinate vertici Coordinate UTM della trincea

E 405648,616 E 405945,165
 N 492950,933 N 4929580,749



Tabella 1 - Superfici delle particelle interessate dalle aree di salvaguardia della ZTA - ZRR - ZRA

ZTA			ZRR			ZRA		
Particella	Superficie (mq)	Superficie (ha)	Particella	Superficie (mq)	Superficie (ha)	Particella	Superficie (mq)	Superficie (ha)
1	463,25	0,013	6	3524,45	0,098	1	1619,63	0,045
2	387,07	0,011	7	208,41	0,006	2	4271,85	0,119
3	188,23	0,005	8	5124,69	0,142	3	4622,29	0,128
4	1332	0,037	9	4901,52	0,136	4	1825,56	0,051
5	1092,8	0,030	10	5859,27	0,163	5	11228,32	0,312
6	801,68	0,022	11	436,62	0,012	6	634,61	0,017
7	2655,05	0,074	12	2901,97	0,080	7	5207,13	0,145
8	1392,46	0,038	13	3076,24	0,085	8	2715,29	0,075
9	481,88	0,013	14	3255,23	0,090	9	4443,82	0,123
10	152,9	0,004	15	238,67	0,007	10	1605,98	0,045
11	152,9	0,004	16	169,13	0,005	11	4908,48	0,136
12	152,9	0,004	17	426,28	0,012	12	1141,52	0,032
13	152,9	0,004	18	3024,21	0,084	13	3278,85	0,091
14	152,9	0,004	19	4734,88	0,131	14	6646,23	0,182
15	152,9	0,004	20	77	0,002	15	2324,25	0,064
16	152,9	0,004	21	127,57	0,003	16	1390,62	0,038
17	152,9	0,004	22	152,9	0,004	17	818,85	0,023

Tabella 2 - Coordinate vertici delle superfici ZTA - ZRR - ZRA

ZTA		ZRR		ZRA								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P
X(m)	534,37	729,67	702,68	532,59	934,37	729,67	702,68	532,59	934,37	729,67	702,68	532,59
Y(m)	261,34	277,21	277,21	545,29	261,34	277,21	277,21	545,29	261,34	277,21	277,21	545,29

